

Accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento

Raddoppio del termine di esercizio del potere impositivo ex artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dalla l. n. 208 del 2015 - Previa pendenza procedimento penale - Informative della Pg - Sufficienza - Ragioni - Prova della comunicazione della notizia di reato da parte dell'Ufficio - Necessità - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 22902 del 08/08/2025 (Rv. 675505 - 01) In tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento; tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini del raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono.